

	Repertorio n.9178	Raccolta n.7125
	VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - ONLUS	Registrato a Massa Carrara il 26/03/2026 al n. 1760 Serie 1T Euro 200,00
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 25 (venticinque) del	
	mese di marzo, alle ore quindici e minuti cinque.	
	In Massa, Viale Eugenio Chiesa n.5, nel mio studio.	
	Dinanzi a me Dott. Andrea Ferrari, Notaio residente in Massa,	
	iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notari-	
	li Riuniti di La Spezia e Massa, è presente:	
	BARZAGHI CARLO, nato a Carrara il 28 maggio 1957, domiciliato	
	per la carica presso la sede associativa, il quale dichiara di	
	intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente	
	del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta	
	"ASSOCIAZIONE ONLUS CARDIO TUSCANY TEAM - ORGANIZZAZIONE NON	
	LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE", con sede in Carrara, Largo XXV	
	Aprile n.8, Codice Fiscale 92035660452, associazione costitui-	
	ta con atto a mio rogito in data 1 giugno 2012, Rep.n.114, re-	
	gistrato a Massa Carrara il 15 giugno 2012 al n.2718, iscritta	
	in data 2 luglio 2012 al Registro delle Onlus tenuto presso la	
	Direzione Regionale della Toscana al n.30076.	
	Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono	
	certo, mi dichiara che sono qui convenuti, in questo giorno	
	luogo ed ora, tutti i soci della predetta associazione "ASSO-	
	CIAZIONE ONLUS CARDIO TUSCANY TEAM - ORGANIZZAZIONE NON LUCRA-	
	TIVA DI UTILITA' SOCIALE" per costituirsi in assemblea totali-	

taria al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Adeguamento dello statuto sociale al D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), anche al fine di procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), con contestuale trasferimento della sede sociale dal Comune di Carrara al Comune di Massa, e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge nel seguente modo.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 8 (otto) dello statuto, lo stesso Barzaghi Carlo, come in comparizione generalizzato, il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, e quindi constata che:

- sono presenti in proprio tutti gli associati iscritti nel relativo libro, e precisamente sono presenti:

Barzaghi Carlo, come in comparizione generalizzato;

Mazzei Alda, nata a Pisa il 7 marzo 1960,

Levantino Maurizio, nato a Viareggio il 17 agosto 1960,

Raia Giovanni, nato a Carrara il 25 ottobre 1948,

- sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, ossia Barzaghi Carlo, come in comparizione generalizzato, Presidente, e Mazzei Alda, Levantino Maurizio, Raia Giovanni, tutti e tre come sopra generalizzati, Consiglieri;

- tutti gli associati presenti risultano tali in base a quanto

consta in data odierna dall'esame del regolarmente vidimato libro degli associati;

- gli associati si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e statuto, e pertanto pienamente legittimata a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente fa presente che si rende necessario adeguare lo statuto sociale alle previsioni normative del Codice del Terzo Settore, anche al fine di procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ma senza richiedere la personalità giuridica, e quindi restando associazione non riconosciuta. Il Presidente fa presente altresì che contestualmente è necessario trasferire la sede sociale dal Comune di Carrara al Comune di Massa, e più precisamente in Via Dorsale n.9.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a pronunciarsi in merito.

L'assemblea a voti unanimi, espressi in modo palese con alzata di mano, e quindi con le maggioranze richieste dal vigente statuto e dalla legge, delibera:

1) di approvare le nuove norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'associazione denominate "Statuto", con

contestuale trasferimento della sede sociale dal Comune di Carrara al Comune di Massa, e più precisamente in Via Dorsale n.9, norme denominate "Statuto" che qui di seguito vengono integralmente trascritte:

"STATUTO"

Articolo 1 - Denominazione, sede, regolamento

E' costituito in Comune di Massa, con la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta, un Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE CARDIO TUSCANY TEAM - ETS", come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).

L'acronimo ETS ovvero la denominazione ente del Terzo Settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e finché questa persista.

L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Le variazioni di indirizzo della sede legale all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate.

E' in facoltà dell'Associazione adottare un regolamento, da approvarsi dall'assemblea, al fine di disciplinare, nel rispetto dello statuto, ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

Articolo 2 Oggetto - Scopo ed attività

La Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.

Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, e più precisamente si propone l'assistenza sociale e socio-sanitaria, la formazione e la ricerca scientifica nel campo medico, ed in particolare si propone di operare il trattamento chirurgico delle cardiopatie congenite e acquisite, all'estero e in Italia, effettuando prestazioni sanitarie e/o di servizio sociale in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche.

Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma, l'associazione pone in essere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive mo-

dificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In via secondaria e strumentale, l'associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, ma tali "attività diverse" devono es-

sere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo nei casi previsti dalla legge o con delibera dell'assemblea degli associati con le maggioranze di cui al successivo articolo 11 (undici).

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, senza alcuna forma di discriminazione, le persone che, condividendo le finalità e lo spirito di solidarietà dell'ente, ne facciano richiesta e siano dotate di una irrepreensibile condotta morale e civile.

L'associazione è quindi improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità dell'associazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'associazione, nonché tutta la normativa applicabile.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda scritta contenente l'impegno ad

osservare il presente statuto e le norme da esso richiamate e ad attenersi alle deliberazioni degli organi associativi.

La domanda dovrà altresì contenere:

- per le persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, dell'attività lavorativa eventualmente svolta, nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica;
- per gli enti, l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale e/o della partita IVA, l'eventuale numero di iscrizione al Registro delle persone giuridiche e/o quello del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore nonché, ove vi fosse, anche quello di iscrizione al registro delle imprese, l'attività svolta, l'indicazione del legale o dei legali rappresentanti, nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Sulla domanda deve deliberare il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, e se entro detto termine la deliberazione del Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, tale domanda si intende accettata.

L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento all'associazione della quota associativa.

In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda e comuni-

carla all'interessato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

L'interessato può, nei successivi 60 (sessanta) giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro prima seduta utile.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

Gli associati vengono iscritti in un apposito libro regolarmente tenuto e vidimato.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'associazione non è ripetibile dall'associato stesso in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, di morte, di estinzione, di recesso, di decadenza o di esclusione dell'associato.

Articolo 5 - Diritti ed obblighi degli associati

A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.

Gli associati devono partecipare alle attività della associazione con le loro opere, competenze e conoscenze.

Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, con facoltà di assumere parola, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

A tutti gli associati, come meglio disciplinato al successivo articolo 11 (undici), spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede dell'associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, e dà diritto ad esaminare i libri dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di associato

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. recesso esercitato in forma scritta a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, avente efficacia dal momento della comunicazione dello stesso al Consiglio Direttivo;

B. decadenza automatica, senza necessità di alcuna formalità, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del

versamento richiesto della quota associativa;

C. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio essendosi reso colpevole di atti di indisciplina o di comportamenti scorretti ripetuti costituenti violazione di norme statutarie o regolamentari, o che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata, all'uopo precisandosi che qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione;

D. morte;

E. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 19 (diciannove) del presente statuto.

Non è in ogni caso ammesso il rimborso delle quote associative, dei contributi e delle erogazioni a fondo perduto effettuate dagli associati.

Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo, deve essere comunicato all'associato escluso a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, e deve essere ratificato dall'assemblea che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima seduta utile.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. In caso di assenza ingiustificata dell'interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla ratifica del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato escluso non può essere più ammesso.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'associazione.

Articolo 7 - Dipendenti

L'associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015 n.81 in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

Articolo 8 - Volontari

L'associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di volontari, così come definiti dall'articolo 17, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere

iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, comma 4, del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di apporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Nel caso in cui l'associazione si avvalga di volontari gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 9 - Libri dell'Associazione

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o del revisore, se nominato/i;

e) il registro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione facendone apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo o all'organo di controllo o al revisore.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie di essi.

Articolo 10 - Organi

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea generale degli associati,

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Presidente,

d) l'organo di controllo, se nominato,

e) il revisore legale dei conti, se nominato.

L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di accesso nell'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11 - Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, nomina e revoca il/i componente/i dell'Organo di controllo;
- ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, nomina e revoca il Revisore;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo in Italia, almeno una

volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, o dall'organo di controllo se nominato.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

Ogni associato ha diritto di intervenire all'assemblea.

L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli associati.

L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile.

Il voto si esercita in modo palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno un terzo degli associati presenti in assemblea.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Con-

siglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di

convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'Asso-

	ciazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	referiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare	
	o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare	
	ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei	
	contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Asso-	
	ciatione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con al-	
	tre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Ammini-	
	strazione;	
	- determinare la quota associativa annuale;	
	- deliberare il trasferimento della sede legale	
	dell'associazione all'interno del medesimo Comune;	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli as-	
	sociati;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-	
	re, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denomi-	
	nate anche mediante partecipazioni ad ATS (Associazioni Tempo-	
	ranee di Scopo), Consorzi, o altre modalità simili o assimila-	
	te;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-	
	mento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- svolgere ogni altro compito previsto dal presente statuto e	
	dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo am-	

ministrativo dell'associazione;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi, e comunque deliberare su tutte le materie che non sono riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo possono essere anche non associati, ma in ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, ed, eventualmente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, ed il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 (quindici) giorni l'assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere o dall'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecuti-

ve è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'associazione; in particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collabora-

zione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione ed incrementare le risorse utili agli scopi associativi. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14 - Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento, e comunque esercita tutti i compiti, le funzioni ed i diritti disciplinati dall'art. 30 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, ed in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra re-

visori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea.

B) Composizione e funzionamento

Se monocratico, l'Organo di Controllo è composto da un membro scelto fra persone non associate tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, codice civile, richiamato dall'art. 30, quinto comma, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, codice civile, richiamato dall'art. 30, quinto comma, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

In caso di nomina di un Organo di Controllo monocratico è nominato anche un supplente, mentre in caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale sono nominati anche due supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica, e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo collegiale elegge al suo interno il Pre-

sidente.

Il Collegio è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio stesso.

L'Organo di Controllo collegiale si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza il Collegio può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

L'Organo di Controllo collegiale è validamente costituito qualora siano presente almeno la metà dei suoi membri, ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presente tutti i suoi componenti.

Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano di età.

L'Organo di Controllo collegiale delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni dell'Organo di Controllo collegiale possono svol-

gersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Come già indicato al precedente articolo 14 (quattordici), la

revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - Denuncia al Tribunale

ed ai componenti dell'organo di controllo

Come statuito dall'art. 29, primo comma, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, se nominato, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Come statuito dall'art. 29, secondo comma, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, codice civile.

Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi

anche mediante sollecitazione al pubblico, da donazioni, eredità e lasciti generali, da eccedenze di bilancio e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono in ogni caso considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le attività indicate dall'art.8, comma 3, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

Articolo 18 - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente,

oppure dal rendiconto di cassa nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge, trovando in tal caso applicazione quanto disposto dall'art.14 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge o quando lo deliberi l'assemblea degli associati. L'assemblea che dichiara lo scioglimento o accerta il verificarsi di una causa di scioglimento nomina uno o più liquidatori scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Uffi-

cio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite dall'assemblea degli associati nella delibera di scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Articolo 20 -Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

2) di autorizzare e delegare il Presidente al compimento di tutte le formalità necessarie per l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza essendo le ore quindici e minuti cinquantacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della Tariffa Parte Prima allegata al D.p.r. 26 aprile 1986, n.131, ed è altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effet-

ti dell'art. 27 bis della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.p.r. 26 ottobre 1972 n.642.

E richiesto Io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, il quale è stato da me Notaio letto al comparente che mi dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive come per legge alle ore quindici e minuti cinquantanove.

Consta di nove fogli per trentacinque facciate intere e fin qui della trentaseiesima.

Firmato: Carlo Barzaghi, Andrea Ferrari Notaio (Sigillo)